



Deliberazione N. 7/18 Del 26.02.2021. Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi alluvionali verificatisi dal 27 al 29 novembre 2020 nei territori delimitati della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole.

## Disciplinare di attuazione.

### 1. Obiettivi generali

Nei giorni compresi fra il 27 e il 29 novembre del 2020 la Sardegna é stata, in parte, interessata da un evento alluvionale che ha colpito in maniera eccezionale l'Ogliastra, nell'areale del Bittese e dei comuni collinari limitrofi, parte del Goceano, e la vallata che parte dall'agro di Oliena e si estende verso Dorgali, Irgoli, Galtelli, Torpè, e nella zona fra Capoterra, Villacidro e Arburese, ed infine la zona che dall'Ogliastra arriva sino ai comuni di Villaputzu e Nurri. L'intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola causata dall'evento.

Con le note 4410/GAB del 1/12/20, 4552/GAB del 14/12/20 e n. 4665/GAB del 22/12/20 l'Agenzia Regionale Laore Sardegna è stata incaricata dei sopralluoghi aziendali relativi all'evento alluvionale, della redazione della relazione sulle risultanze degli accertamenti e delle relative schede necessaria all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 12, comma 5 della legge regionale 30 novembre 2020, e all'attivazione delle provvidenze e benefici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale (FSN che, qualora concesso, potrà essere utilizzato esclusivamente per danni alle strutture e alle scorte aziendali, e non nell'ambito di quanto disciplinato dal presente atto.

In base ai sopralluoghi effettuati, in relazione all'incarico ricevuto e al riscontro istruttorio intercorrente con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'accesso al FSN, l'Agenzia Regionale Laore Sardegna ha trasmesso le relazioni sui danni causati all'agricoltura dall'evento alluvionale oggetto del presente disciplinare. L'intervento di cui alle presenti direttive riguarda pertanto i danni delimitati territorialmente con la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/18 del 26 febbraio 2021 e le produzioni agricole indicate nelle relazioni inviate dall'Agenzia Regionale Laore Sardegna.

In particolare si specifica ai fini del presente disciplinare che i danni hanno superato il 30 per cento delle produzioni nelle coltivazioni di foraggere (erbai e prati permanenti) frumento, orzo, avena, colture orticole, produzioni degli agrumeti e degli oliveti, secondo la delimitazione territoriale indicata nell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale sopracitata. Nell'agro del Comune di Bitti sono stati inoltre rilevati danni alle produzioni apistiche, in agro del Comune di Torpè si sono verificati danni alle produzioni elicicole e alle produzioni di piante ortive coltivate per il reimpiego come alimento delle chioccioline.

### 2. Portata finanziaria, localizzazione e criteri di ripartizione territoriale delle risorse

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 10.000.000 del capitolo SC08.8979, missione 16, programma 01, titolo 1 del bilancio della Regione per l'anno 2020, trasferiti all'Agenzia Regionale Laore Sardegna ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 12 della L.R. N. 30 del 30 novembre 2020.

Gli aiuti sono destinati alle imprese danneggiate di cui alla delimitazione allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. 7/18 del 26 febbraio 2021.

### 3. Intensità dell'aiuto

A norma dell'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento n. 702/2014, l'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima dell'80%, elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali, dei costi ammessi per compensare le perdite di reddito causate dalla distruzione delle produzioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell'aiuto saranno dedotti gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati.

L'intensità dell'aiuto sarà inoltre determinata sulla base dell'ammontare complessivo delle richieste di aiuto provenienti dai territori interessati e delle risorse finanziarie disponibili, entro i limiti appena richiamati. Pertanto, poiché si prevede di ristorare il danno subito a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di aiuto eccedano complessivamente le attuali disponibilità finanziarie, si provvederà a ridurre l'intensità dell'aiuto concedibile in misura proporzionale tra gli aventi diritto medesimi.

Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere disposte solo a seguito dell'assegnazione di eventuali ulteriori risorse finanziarie.

Gli aiuti sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

#### **4. Soggetto responsabile dell'attuazione**

Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è l'Agenzia regionale Laore Sardegna, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della L.R. N. 30 del 30 novembre 2020 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio". Tale indicazione risulta anche nella Deliberazione N. 7/18 del 26/02/2021.

Pertanto Laore Sardegna, nel rispetto delle presenti direttive, dovrà provvedere:

- alla predisposizione, adozione e pubblicazione delle Disposizioni per la presentazione e per il finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica;
- all'emanazione di apposito Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto;
- alla ricezione ed istruttoria delle domande di aiuto;
- all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'aiuto concesso compresa l'esecuzione dei relativi controlli a campione.

#### **5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità**

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, regolarmente iscritte al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento ed alla data di erogazione dell'aiuto, ricadenti nei territori delimitati di cui al precedente punto 1, che abbiano subito un danno accertato alla produzione in campo al momento dell'evento superiore al 30 per cento della produzione media annua calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti rispetto al 2020, a norma dell'articolo 2, punto 16) del regolamento (CE) 702/2014. Il danno totale da risarcire calcolato per unità di superficie e coltura dovrà essere personalizzato e quantificato per ogni azienda in base ai dati del fascicolo aziendale. Le aziende agricole che vorranno accedere all'indennizzo avranno pertanto l'obbligo di detenere e tenere aggiornato il fascicolo aziendale, ai sensi dell'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato.

Inoltre, le imprese destinatarie dell'intervento devono possedere una posizione contributiva in base alla regolamentazione vigente.

Dal regime di aiuti sono escluse le imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 6. Interventi finanziabili

I costi ammissibili all'intervento sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento, determinati sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati nei territori interessati dai tecnici dell'Agenzia Laore Sardegna.

L'intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 702/2014 è calcolata sottraendo:

a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La perdita di reddito così calcolata può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica. Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati con fatture e/o con documenti contabili aventi forza probante equivalente.

La valutazione del contributo spettante sarà basata sui valori delle Produzioni Standard della Regione Sardegna, riportati nel PSR Sardegna 2014/2020.

## 7. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto dovranno essere presentate all'Agenzia Regionale Laore Sardegna entro i termini fissati dall'Agenzia stessa nell'Avviso di cui al punto 4. Le domande presentate oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento ed alla data di presentazione della domanda di aiuto e all'anagrafe nazionale delle imprese agricole con costituzione del fascicolo aziendale alla data dell'evento;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000, n.445, attestante:

- di aver subito un danno superiore al 30% della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 16) del Regolamento (CE) 702/2014;
- l'importo dei danni e le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative o nell'ambito di altre misure unionali o nazionali.

c) posizione contributiva posseduta o eventuale casistica di esclusione.

## 8. Istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto

Su tutte le domande di aiuto sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- la coerenza con la segnalazione presentata al comune e/o le risultanze degli accertamenti in campo eseguiti dai tecnici di Laore Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati, tenendo conto della delimitazione operata con la Deliberazione G.R. N. 63/5 del 11.12.2020;
- per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.
- eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, al fine delle necessarie riduzioni del contributo;
- la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione sulle domande di aiuto pervenute, pari ad almeno il 5%, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora l'istanza risultasse incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un congruo termine per consentire l'integrazione della documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

A conclusione dell'istruttoria i funzionari incaricati provvederanno per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di concessione del aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente. Alla liquidazione degli aiuti Laore potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Gli aiuti in questione dovranno essere liquidati entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

## **9. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti nelle aziende agricole.

Eventuali ulteriori direttive applicative necessarie per l'attuazione dell'aiuto saranno impartite in base alla Delib.G.R. N. 7/18 del 26.02.2021 con provvedimento dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.